

XC.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti — Discorsi del Senatore Colla, e del Ministro delle finanze a confutazione delle modificazioni introdotte nel progetto dell'Ufficio Centrale — Osservazioni in risposta ai medesimi del Senatore Farina — Considerazioni del Senatore Vacca in appoggio del progetto ministeriale — Riassunto del relatore Senatore Cibrario — Parole dei Senatori Vacca, Colla e Cibrario a schiarimento di alcune loro osservazioni — Discorso in merito del Senatore Gallina — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle finanze e più tardi interviene eziandio il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Lo stesso legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3063. Il Collegio dei Notai di Torino per deliberazione del 21 febbraio corrente sottopone al Senato alcune modificazioni che ravviserebbe opportune che vengano introdotte nella legge sulla tassa di registro.

Presidente. Si darà ora comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* legge la lettera del Senatore Dragonetti, colla quale per affari di famiglia domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro degli affari esteri di due esemplari del 1° volume del *Bollettino Consolare* pubblicato per cura di quel Ministero;

I Prefetti delle province di Alessandria, di Cremona e di Palermo di alcune copie degli *atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1861*;

Il Sindaco del comune di Piobesi Torinese di due copie del primo fascicolo dei *Regolamenti* per quel comune.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

(Vedi atti del Senato N. 100)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per la istituzione della Corte dei Conti del regno d'Italia.

Credo che il Senato trattandosi di legge molto lunga, vorrà, come altre volte fece, esinere il Presidente dal dar lettura dell'intero progetto.

Aprò quindi la discussione generale su questo progetto di legge, e dò la parola all'onorevole signor Senatore Colla.

Senatore **Colla.** Signori.

Finchè non ebbi io mano la relazione dell'ufficio centrale del Senato intorno al progetto di legge per la istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia, io pensava dovermi astenere dalla discussione e dalla votazione di questa legge per giusti riguardi che il Senato avrebbe senza dubbio apprezzati.

Ma dopo il diligente studio ch'io feci della relazione dell'ufficio centrale e degli emendamenti coi quali egli vorrebbe trasformare secondo i suoi disegni il progetto di legge adottato dalla Camera dei Deputati, e fondare la nuova Corte dei Conti su basi assai diverse da quelle che furono stabilite colla legge del 1859, sostituendo alle proposte del Governo altre che farebbero venir meno l'importanza e l'indipendenza della Corte, e così pure la efficacia dei suoi riscontri, è nato nell'animo mio il

convincimento che ad altri riguardi maggiori, anzi a un dovere conscióziioso, io dovrei rimproverarmi di aver mancato, se non recassi al Senato il frutto della mia lunga esperienza, ed insieme una breve esposizione degli studi che hanno preceduto, sia la legge del 1859, sia la compilazione del progetto di legge ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Quantunque già nel 1853, mentre si provvide al riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato, si annunciassero prossima la istituzione di una Corte dei Conti, alla quale si affiderebbe non solo la revisione giudiziaria dei conti, delle amministrazioni e dei loro agenti, all'ora competente al magistrato della Camera, ma altresì l'incarico del riscontro preventivo che era dato all'ufficio del controllo generale, tuttavia il sapiente Ministro che immatura morte ci tolse, rimase per alcuni anni peritante intorno al modo di costituire saldamente la Corte e di determinare le attribuzioni; e certo la esitanza non procedeva nè da pochezza d'ingegno, nè da mancanza di ardire nell'operare le riforme che alla sua mente si palesassero convenienti. Severo censore degli antichi ordinamenti nelle parti che riputava non utili, ed inconciliabili colle nostre liberali istituzioni, egli non negava la sua ammirazione ai felici risultati che si erano ottenuti dalle finanze dello Stato mediante la piena indipendenza del controllo, o riscontro preventivo e la intiera di lui separazione dalla revisione giudiziaria dei conti.

Le simili istituzioni già esistenti presso altre nazioni e principalmente quello della Francia e del Belgio, furono profondamente studiate, non solo sul testo delle leggi e dei regolamenti, ma altresì in Parigi ed in Brusselle da persone intelligenti ed atte a rilevare e riferire i vantaggi e gli inconvenienti dei diversi modi di procedere.

Per buona sorte la legge del 30 novembre 1859, affidando alla Corte dei conti anche il riscontro preventivo, come semplice incarico di rappresentare al Governo, e se occorre al Parlamento, le difficoltà che si oppongono agli atti amministrativi dei Ministeri, ne mantenne quanto si poteva la indipendenza, e consentì che dalla Corte si abbiano, per siffatto riscontro, Uffiziali paragonati a quelli dell'amministrazione centrale, e per la definitiva verificaione dei conti un sufficiente numero di maestri ragionieri posti sotto la direzione di una sezione della Corte, altra che quella specialmente incaricata del controllo preventivo, cosicchè si mantenga la desiderevole separazione fra due cose così distinte come sono il riscontro amministrativo, e la revisione giudiziaria, il fare rimostranze ad altro giudice, e il sentenziare definitivamente.

L'onorevole Ministro che ora governa la finanza del Regno espose nella sua relazione al Parlamento essersi da lui prese in accurato esame le leggi delle Corti dei conti degli antichi Stati d'Italia, e quelle della Francia e del Belgio, ponendo ogni studio perchè la Corte dei conti del nuovo Regno soddisfi ai bisogni della nostra

amministrazione, e risponda al fine cui deve essere indirizzata. Io posso aggiungere che il Ministro medesimo, a meglio farsi certo della bontà delle sue proposte, ne affidava lo studio ad una Commissione composta di persone ampiamente versate nell'amministrazione finanziaria, le quali, benchè non appartenessero, se non in piccolo numero, alle antiche province, furono unanimi nel riconoscere la convenienza di poco dilungarsi da ciò che recentissimo e bastevole esperimento aveva dimostrato convenire agli interessi dello Stato ed alle nostre liberali istituzioni.

Compilato con questo intendimento ed a seconda dei principi dianzi accennati, il progetto presentato al Parlamento dall'onorevole Ministro delle Finanze ed accolto con meritato favore dalla Camera elettiva ha per me il merito grandissimo di essere in gran parte conforme, non senza notevoli perfezionamenti, alla legge del 30 novembre 1859, la quale già ebbe un biennale esperimento, riuscito assai favorevole, malgrado gli avvenimenti straordinari che l'uno all'altro si succedettero sino al dì d'oggi, moltiplicandone le difficoltà. E perciò io affrettava col desiderio il momento, in cui lo stesso progetto fosse dal Senato ammesso con qualche leggera modificazione, facilmente accettabile.

Mi duole che i dotti miei amici, componenti l'ufficio centrale abbiano invece creduto doversi fare al progetto adottato dalla Camera dei Deputati, e perciò anche al disposto dalla legge del 1859, parecchie variazioni importanti, delle quali è almeno dubbia la convenienza, ed alle quali mi sembra mancare il pregio desiderevole della opportunità. Conciossiachè io credo fermamente non essere cosa opportuna, a fronte delle gravi contingenze nelle quali versiamo, il fare, senza vero bisogno, e senza certezza di gran bene, variazioni, che nuovamente perturbino l'ordinato procedere dell'amministrazione centrale dello Stato, della quale fa certamente gran parte la Corte de' conti co'suoi Uffizi di riscontro e di revisione. Questa Corte esercita da oltre due anni le sue attribuzioni, non solo nelle antiche province, ma altresì in molte delle nuove; e già dal principio di quest'anno ha stabilito i suoi uffizi di riscontro nelle province toscane, napoletane, e siciliane, ondchè saviamente operava il Ministro tenendosi lontano da innovazioni non indispensabili.

Allorchè il Senato procederà alla discussione degli articoli, io non tralascierò di esporgli alcune osservazioni intorno alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, e tenendomi per ora dentro i limiti della discussione generale mi permetterò soltanto di aggiungere qualche cenno intorno a quella modificazione che più direttamente e recisamente colpisce il principio della separazione del riscontro preventivo dall'assestamento giudiziale dei conti consuntivi, e che perciò mi sembra meglio appartenga alla discussione generale.

Questa che dicesi modificazione, ed è veramente una assai grave innovazione, un mutamento di principii assai pericoloso, risulta dalla proposta cessazione dei maestri

ragionieri, che la legge del 1859 ha sostituito agli antichi maestri uditori Camerali per la revisione definitiva dei conti, e per la relazione dei conti medesimi al Magistrato che debbe giudicarne. A questa proposta l'ufficio centrale fu indotto dalla persuasione che l'incarico di riferire cotesti conti, meglio che a ragionieri relatori, convenga ai consiglieri che compongono la Corte, i quali rispondano, e perciò si debbano assicurare, dell'accurata loro verificaione.

Ma quantunque io tenga in sommo pregio la dottrina dei Senatori componenti l'ufficio centrale, reputo mio coscienza dover di non celare al Senato l'intimo mio convincimento, frutto di lunga esperienza e di studi coscienziosi, che la proposta innovazione non è atta a produrre alcun bene; e quando pure permettesse di sperarne alcuno per lontano avvenire, riuscirebbe altrettanto assai pregiudizievole per mancanza di opportunità.

La Corte dei conti, o signori, è tale magistrato che, sia per l'alta importanza delle sue attribuzioni giudiziarie, sia per la stessa inamovibilità di cui la legge munisce i presidenti e i consiglieri eletti a farne parte, vuol essere composta di uomini provetti, i quali abbiano percorsa a servizio dello Stato una carriera onorevole che li abbia mostrati degni della fiducia del Governo e della Nazione. Uomini così scelti per merito distinto debbono certamente dare gran peso ai giudizi della Corte ed alle osservazioni ch'ella si trova frequentemente in obbligo di indirizzare a tutti i capi dei ministeri e delle principali amministrazioni. Ma puossi fondatamente sperare ch'essi pongano mano con intelligenza e prontezza sopra la quantità immensa di conti e di documenti da cui sono costantemente circondati i relatori dei conti? E si può fondatamente pretendere che quindici consiglieri quotidianamente occupati nell'esercizio del riscontro preventivo sempre urgente, ed in altre incumbenze affidate alla Corte, bastino all'esame, anche poco profondo, de' conti delle amministrazioni e di quelli che si debbono rendere da chiunque ha maneggio di denaro o di robe dello Stato in un regno così vasto come questo? E se i consiglieri potessero o dovessero contentarsi di riferire do, o breve esame i lavori preparati da uffiziali di segreteria, qual bene si avrebbe da che la relazione fosse letta alla Corte da un consigliere men bene informato, piuttosto che da un maestro dei conti, il quale ne abbia fatto profondo studio, e sappia pure di esserne principalmente responsabile egli stesso? E può credersi cosa convenevole che il consigliere relatore sia, come vorrebbe l'ufficio centrale, costretto a domandare davanti alla Corte il soccorso del capo d'ufficio che si occupò dei conti riferiti? Signori, io credo fermamente che dallo scambio si avrebbe danno; e sono intimamente persuaso che nel modo proposto non sarebbe vantaggiosamente supplito all'opera dei maestri ragionieri, i quali, per molti anni assuefatti a simili lavori, li trovano più facili, e si adattano di buon animo alla loro aridità per

la soddisfazione di presentare essi medesimi al magistrato il frutto delle loro fatiche e dei loro studi.

Antichissima è presso di noi, e in altri Stati, la istituzione dei maestri ragionieri, sotto questo od altro nome, ed antichissima è pure nelle province antiche e nuove del Regno la distinzione molto opportuna degli uffici di controllo, o riscontro preventivo, da quelli che sono incaricati della posteriore revisione definitiva dei conti; per la quale distinzione viemmeglio si acquista la certezza di compiuta verificaione. Dovunque, tranne nel Belgio, che si trova in condizione affatto diversa dalla nostra, ed ha tutt'altro modo di provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti, dovunque, sia in Italia che fuori, il riscontro preventivo è separato dalla revisione definitiva: e la convenienza di questa separazione non cessa perchè gli uffiziali di riscontro dipendano dalla Corte, anzichè dai ministeri, ma produce sempre il buon effetto, che conti e documenti passino sotto gli occhi di altri sindacatori, la qual cosa pur contribuisce a maggior vigilanza nel riscontro preventivo. Solo utilissimo fine della riunione sotto la stessa Corte quello è di dare maggiore efficacia al riscontro preventivo, mediante la sua indipendenza dall'amministrazione, e di rendere nel tempo medesimo più facile e più sollecita la definitiva verificaione dei conti.

Gran bene ottenuto in grazia della legge del 1859 è quello che si abbiano due sezioni della stessa Corte, poste una a costa dell'altra, ed in continua comunicazione fra loro, le quali provvedono separatamente, una al riscontro preventivo, l'altra alla revisione *post factum*, ed entrambe procedono, a sezioni unite, alle deliberazioni ed agli atti più importanti, cosicchè si ottengano tutti i vantaggi, e si scansino tutti gl'inconvenienti della antica separazione assoluta del Controllo generale dalla Camera dei conti. Il felice esperimento che se ne fece in due anni così difficili, come quelli che trascorsero dopo il 1859, non può essere contestato da alcuno, e specialmente per ciò che concerno la revisione definitiva dei conti, affidata ai maestri ragionieri, merita di essere fatto palese in questa occorrenza, che, quantunque rimasti in assai piccolo numero, essi compirono lodevolmente l'esame di tutti i conti già esistenti presso la cessata Camera, e di tutti quelli che pervennero successivamente alla Corte.

Ma la mole di simili conti sta per crescere enormemente, non solo per lo ingrandimento del Regno e dei bilanci dello Stato, ma altresì per molte rilevanti spese degli anni precedenti, che alcuni Ministeri non poterono ancora liquidare in modo soddisfacente e dalla Corte ammissibile. Laonde si ha sommo ed urgente bisogno di accrescere il numero degli uffiziali superiori esperti e meritevoli di ampia fiducia, i quali siano esclusivamente incaricati della verificaione dei conti e della loro relazione. Il quale incarico non potrebbe essere dato convenientemente a consiglieri pervenuti ad età matura nell'esercizio di tutt'altra maniera d'incumbenze, e non si potrebbe affidare utilmente agli uffiziali

ziali superiori incaricati del riscontro preventivo, imperocchè non altro si otterrebbe che di togliere ai revisori e relatori dei conti un titolo speciale che loro è caro perchè li annette a far parte del Magistrato; non altro si otterrebbe che di confondere senz'alcun risparmio, nè di tempo nè di spesa, incumbenze, che furono sempre con molta saviezza distinte; non altro infine si otterrebbe che una grave perturbazione nel personale e nel materiale negli uffici della Corte, cagione d'inevitabile incaglio al sollecito corso degli affari di cui gli stessi uffici debbono continuare ad occuparsi malgrado l'abolizione del Magistrato.

Il Senato vedrà se sia questo momento opportuno per siffatte innovazioni ad esperimento in uffici i quali non possono nè interrompere nè rallentare il corso dei loro lavori senza gravissimo detrimento della cosa pubblica e dei privati interessi. Egli vedrà se gli esperimenti fatti da qualche altro Governo in condizioni assai diverse dalle nostre per ampiezza di Regno e per ordinamento della Amministrazione finanziaria, si possano senza certezza di gran meglio preferire a quelli che abbiamo fatti noi stessi in armonia colle nostre leggi e colle nostre istituzioni.

Quanto a me l'esempio delle leggi e delle istituzioni di altri paesi poco mi persuade, quando non mi sia dimostrato che per esse si ottennero risultati felicissimi, che altrettanto non sia possibile di ottenere colle leggi ed istituzioni nostre, e che le condizioni di questo regno italiano sono eguali anche per altre leggi ed istituzioni a quelle dei paesi che si citano ad esempio.

E qui non posso rimanermi dal far palese il vivo mio rincrescimento perchè l'ufficio centrale non abbia mostrato desiderio di meglio conoscere, come poteva facilmente, il modo in cui gli affari della Corte dei conti procedono in Torino da due anni, molto diversamente da ciò che prima si usava. Egli avrebbe saputo che i consiglieri come i maestri ragionieri, passano ogni giorno dell'anno molte ore negli uffici, sempre occupati assai dei lavori che loro sono commessi. Egli avrebbe saputo che pel riscontro preventivo, molte operazioni debbono bensì essere fatte per opera individuale d'impiegati inferiori, ma tutte debbono essere controllate dai capi di sezione o divisione, e le osservazioni che occorrono a centinaia ogni giorno sono prima esaminate dai capi d'ufficio, e poscia dai rispettivi consiglieri i quali deliberano collegialmente in sezione per tutto ciò che ha qualche importanza, e per gli affari maggiori ne riferiscono alla Corte a sezioni riunite. Egli avrebbe saputo che il visto e la registrazione dei decreti non è una semplice formalità d'archivio, ma richiede sovente il concorso di una o più sezioni per determinare se si possa concederne la vidimazione, e quali osservazioni sia conveniente di fare ai Ministri. Egli avrebbe saputo che il riscontro delle pensioni, l'approvazione delle cauzioni, lo svincolo delle medesime e la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, nonchè le incumbenze relative al debito pubblico, sommi-

nistrano gravi occupazioni a due egregi consiglieri, i quali vi danno opera molto lodevole ed utile, e ne riferiscono secondo i casi alle sezioni della Corte separate o riunite. E quanto alla revisione definitiva dei conti egli avrebbe potuto prendere esatta conoscenza delle molte relazioni, elaborate con vera maestria dai ragionieri e discusse prima nella sezione che n'è specialmente incaricata e poscia a sezioni unite per le osservazioni da farsi per l'approvazione dei conti e per la liberazione dei contabili, non già di alcuni solamente, ma di tutti che sono moltissimi, e saranno anche più quando giungano alla Corte da tutte le parti del Regno.

Se queste informazioni sincere ed esatte si fossero desiderate ed avute dall'ufficio centrale, egli certamente non avrebbe asserito che l'esame dei mandati di pagamento non può farsi che individualmente, e l'approvazione collegiale non si dà che in rarissimi casi; egli non avrebbe considerato come minima cosa, quasi operazione materiale, il lavoro de' maestri ragionieri, e non avrebbe asserito che il voto collegiale non è richiesto fuorchè in rari casi quando l'agente contabile indugia la presentazione del suo conto, o rimane debitore di qualche somma; e soprattutto avrebbe risparmiato la non esatta e spiacevole osservazione che mediante l'opera dei maestri ragionieri i Presidenti e Consiglieri della Corte rimangono pochissimo occupati e perciò possono assumere utilmente l'incarico male appropriato delle incumbenze di ragioniere, col solo aumento di tre consiglieri responsabili, cosa più che inopportuna, impossibile.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Signori,

Sarebbe superfluo che io v'intrattenessi della necessità di istituire una sola Corte dei conti in tutto il Regno. Questa necessità è stata già riconosciuta dalla Camera elettiva, dando al progetto ministeriale il suo voto; ed è puranche stata riconosciuta dal vostro ufficio centrale.

Questo progetto fu lungamente studiato da una Commissione composta di uomini distinti per sapere e per pratica delle varie parti d'Italia, a capo della quale stimo mio debito di porre, per riverenza all'ingegno e alla lunga esperienza, l'onorevole Presidente della Corte dei conti delle antiche provincie.

Dopo l'approvazione della Camera elettiva sottoposi a voi, onorevoli Senatori, il progetto, colla fiducia di ottenere anche favorevole il vostro voto.

Ma il vostro ufficio centrale, mentre mostrava di accettare il progetto ministeriale, l'ha scomposto e variato per modo, che può dirsi esserne uscito fuori un nuovo progetto di legge.

Il Ministero col suo progetto ebbe in mente tre fini:

1. Di dare a questa alta magistratura la più larga libertà di azione, e le maggiori guarentigie di indipendenza;

2. Di costituirla in modo che il suo organamento fosse il meglio acconcio all'esercizio delle sue maggiori

facoltà; quella cioè, del riscontro delle spese del giudizio dei conti e della vigilanza sul procedimento dell'amministrazione finanziaria;

3. Di fare che questo nuovo organamento sia tale da non far temere nè che la Corte, eccedendo i limiti delle sue facoltà, abbia a riescire di ostacolo all'azione dell'amministrazione, nè che abbia a mancare per difetto di energia, al suo importantissimo ufficio.

Parve necessario mantenere l'istituzione dei ragionieri, siccome specialmente deputati alla liquidazione dei conti sottoposti al giudizio della Corte. Questa istituzione è nelle Corti dei conti di quasi tutti gli altri Stati d'Europa, e in tutte le Corti dei conti d'Italia.

Parve necessaria anche l'istituzione del Procuratore generale, sì per l'importanza delle attribuzioni giudiziarie della Corte, le quali debbono esercitarsi col concorso del Pubblico ministero, e sì per evitare il doppio pericolo sopra accennato.

Dopo il discorso dell'onorevole Senatore Cella, non abuserò del tempo del Senato nel mostrare come il sistema proposto dall'ufficio centrale della soppressione dei ragionieri sia ben lontano dal raggiungere lo scopo che intendesi di conseguire.

Dirò soltanto che il vostro ufficio centrale, mentre riconosce la necessità di liquidare i conti, vorrebbe che questo lavoro fosse condotto non più da *Ragionieri*, ma da *Direttori capi d'ufficio* sotto la direzione dei consiglieri.

Ma i consiglieri i quali fossero o liquidatori o direttori della liquidazione dei conti, non potrebbero non essere pregiudicati nel giudizio che essi stessi debbono poi dare sulle fatte liquidazioni.

E i direttori capi di ufficio, o fanno essi la liquidazione dei conti, e sono sotto altro nome, i *Ragionieri* della Corte; o dirigono un ufficio di liquidazione, e non è difficile di prevedere che il lavoro importantissimo della liquidazione dei conti venga a cadere, per le complicazioni inevitabili di un sistema affatto *burocratico* che si vorrebbe introdurre nella Corte, nelle mani dei più subalterni impiegati.

Io non potrei applaudire al pensiero di abolire i *Ragionieri* che hanno oggimai attribuzioni, doveri e responsabilità ben definite o per regolamento o per lungo uso. Io credo che gravissimi inconvenienti ne deriverebbero, e che ne sarebbe turbata tutta l'economia del servizio e della distribuzione del lavoro interno della Corte.

Signori. Nella relazione del vostro ufficio è detto essere necessario che si dia ai consiglieri una parte più efficace nei lavori della Corte, associando il senso direttivo di essa alla forza operativa dei suoi uffizii.

Ma il progetto Ministeriale vieta forse ai consiglieri, e ai presidenti della Corte di vigilare, e di dirigere i lavori degli uffizii della Corte?

Da una parte non lo vieta, come non poteva nè doveva vietarlo. E dall'altra parte lascia al regolamento

di determinare il modo come debbono essere distribuite ed esercitate le incumbenze dei componenti della Corte.

E qui permettetemi che io non disceda a ricercare se poca o molta sia l'importanza dei giudizi dei conti *consuntivi*; e se lievi o gravi sieno i lavori oggi affidati ai consiglieri. Io so che il giudizio dei conti, grande e necessaria guarentigia dell'amministrazione del pubblico danaro, è stato reputato di tanta importanza, che si è eredito inevitabile costituire una magistratura apposita, e di innalzarla al grado dei primi Corpi dello Stato. So che il *riscontro preventivo* delle spese non isema la necessità del giudizio integrale dei conti delle pubbliche entrate; e che questo riscontro lascia ancora tutto intero e non pregiudicato l'esame dei conti degli agenti dell'amministrazione che sono obbligati a giustificare la regolarità dell'affettuazione dei pagamenti a loro ordinati.

Intorno a ciò mi sembra superfluo venire a più minuti particolari.

Non posso però dispensarmi dall'osservare che il vostro ufficio pare abbia talvolta dimenticato il principio che tutta la Corte, e non i singoli componenti di essa, forma la guarentigia che si deve attendere da questa grande istituzione. Rispetto al Governo e alla Nazione non v'ha consiglieri della Corte; ma v'ha la Corte. E voi vedete come sarebbe sconvieniente, non dirò nella legge, ma in questa stessa nostra discussione, il volere decomporre e sciogliere questa istituzione e i suoi elementi di organamento interno, e considerare l'opera e il lavoro dei componenti della Corte quasi come distinta dall'opera e dal lavoro della Corte stessa.

Mentre indebolisce quel principio, e riduce l'istituzione della Corte nelle proporzioni dello scheletro di un ufficio di *burocrazia*, l'ufficio centrale non può non prevedere che la Corte facilmente potrebbe cadere in una *deplorabile atonia*, e mancherà allo scopo della sua istituzione. Essi vorrebbe, allora, farne ricadere il biasimo sul Governo, supponendo che la Corte non possa fare cattiva prova, se non per la poco lodevole scelta delle persone, che fossero deputate a comporla.

Signori. Io sento il debito di respingere una censura, se pur si è inteso fare una censura anticipata al Governo. Io non credo necessario che il Governo sia avvertito che nella scelta de' pubblici uffiziali non dee cedere a *pressioni di partito*, nè ad altre *influenze*. Nessun fatto particolare può rendere ragionevole questo ammonimento. Ed io sono certo che il Senato sarà ben lontano dal far sue le parole dell'ufficio centrale.

È stata anche precipua intenzione del Governo quella d'impedire che la Corte cada nella temuta *atonìa*.

Nel dar vita ad una istituzione, questa atonia può derivare da vizio del suo organamento, non dal fatto accidentale e transitorio delle persone.

Perciò il Governo si è studiato di costituire la Corte in guisa che non manchi ad essa, come non manca in quasi tutte quelle che sono negli altri Stati, un magi-

strato amovibile, il quale non solo rappresenti il Pubblico Ministero ne' molti giudizi de' conti, ma sia pure il mezzo, pel quale la Corte vigila sugli agenti della pubblica amministrazione, e pel quale la Corte stessa mantenendo il privilegio della sua indipendenza e della sua piena libertà di azione, non cessi di avere col Governo que' rapporti che sono pure indispensabili per l'adempimento delle sue attribuzioni.

I giudizi della Corte debbono essere pubblici; questo principio stabilito nel progetto ministeriale non è stato contraddetto dal vostro ufficio centrale. La pubblicità de' giudizi rende più importante e solenne l'ufficio del Pubblico Ministero. E questa pubblicità stessa non sarebbe una *realità*, se non si conseguisse principalmente per mezzo del Ministero pubblico rappresentato da un magistrato diverso da' consiglieri inamovibili della Corte. Solamente per questo modo si può ottenere che i giudizi della Corte sieno sottoposti anche essi come gli atti di tutti i poteri dello Stato alla pubblica opinione.

Io credo che solamente per questo modo si possa anche ottenere che gl'interessi della pubblica amministrazione sieno efficacemente sostenuti e difesi in contraddizione de' suoi agenti sia dinanzi alla Corte, sia in via di ricorso. E qui ognuno vede come, tra le altre cose, sarebbe poco conveniente che contro le decisioni della Corte avesse a ricorrere uno de' giudici che compongono la Corte stessa.

Aggiungerò che il Pubblico Ministero presso un collegio di giudici inamovibili, come la Corte de' conti, non si limita già a dar pareri ne' singoli casi negli angusti limiti della controversia speciale che si discute.

Ciò avviene presso il Consiglio di Stato, ove si disputa in grado di appello tra due parti contendenti, e il giudizio è limitato alle quistioni discusse da' primi giudici.

Presso la Corte è parte principale dell'ufficio del Pubblico Ministero quello di non disgiugnere dallo esame delle quistioni particolari la fissazione o l'applicazione de' grandi principi del diritto e della pubblica amministrazione; e quello, conseguentemente, di concorrere a stabilire una giurisprudenza, quanto più possibile, uniforme, quasi guida luminosa non solo per la giudicatura de' conti, ma anche più per l'amministrazione attiva.

Questo ufficio, bene esercitato, può quindi divenire un mezzo ed una iniziativa efficace pe' miglioramenti delle varie pratiche, de' varii servizi e dell'organismo delle amministrazioni finanziarie, come sappiamo essere avvenuto in Francia.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. La qual cosa sarà al certo di assai grande ed inestimabile vantaggio non derivante da quella misura di lavoro materiale, nelle cui proporzioni il vostro ufficio ha voluto ridurre l'importanza del Pubblico Ministero.

Non ho più bisogno di parlare delle altre incumbenze che col progetto ministeriale si danno al procuratore generale, oltre a quelle giudiziarie del Pubblico Mini-

stero. Il vostro ufficio, per esempio, ha riputata utile la vigilanza sulle pubbliche entrate che il progetto ministeriale dà alla Corte, sebbene io non creda convenienti le limitazioni che vi ha apportate relativamente agli uffizii di revisione e alle verificazioni ordinarie e straordinarie delle casse. Nel tempo medesimo però il vostro ufficio, sopprimendo il procuratore generale, priva la Corte del mezzo, pel quale quella vigilanza può essere efficacemente esercitata.

Signori. Altre e importanti modificazioni il vostro ufficio ha pure arretrate al progetto ministeriale.

Senza parlare di ciascuna di esse partitamente, perchè sarà più opportuno discorrerne nella discussione degli articoli, io debbo dichiarare con dispiacere che non posso venire nella sentenza del vostro ufficio.

Tra le altre modificazioni, quella relativa all'esame della liquidazione delle pensioni darebbe origine a gravi inconvenienti, quando venisse ammessa.

Quanto al ricorso per annullamento contro le decisioni della Corte, il vostro ufficio propone che si aggiunga ai motivi del ricorso anche quello in genere delle violazioni di legge.

Io non parlerò della difficoltà immensa di distinguere, massime nei giudizi dei conti, le quistioni di fatto e di convincimento dalle quistioni di puro diritto; e non dirò come per la facile larghezza della giurisprudenza in queste materie si giugnerebbe nel fatto a costituire una seconda istanza nei giudizi dei conti.

Aggiungo essere per sè chiaro come non convenga ammettere ricorso *per violazioni di legge* da un Tribunale *speciale* ad un altro Tribunale, e molto meno da un Tribunale *speciale inamovibile*, come è la Corte dei conti, ad un Tribunale *amovibile*, come è il Consiglio di Stato.

Se la legge del Belgio ammette il ricorso per violazione di legge, ne costituisce giudice la Corte di cassazione, che è pure un collegio di magistrati inamovibili. Ed è noto che in Francia le decisioni del Consiglio di Stato debbono essere approvate dal capo dello Stato.

È quindi da preferire il sistema della legge piemontese del 1859 seguito dal progetto ministeriale, secondo il quale nei casi soltanto di *incompetenza* e di *eccesso di potere* si dà il ricorso per annullamento al Consiglio di Stato, che è per legge il giudice dei *conflitti*.

E qui cade in acconcio di dire, o Signori, che nella compilazione del progetto ministeriale, se si è tenuto presente, ciò che è stabilito nelle leggi di altri paesi, e in quelle degli antichi Stati italiani, non si è seguita nessuna di esse con servile imitazione, ma si è inteso a dare all'Italia una istituzione quale meglio convenga al genio e a' bisogni dell'amministrazione italiana, e quale più corrisponda alle tradizioni delle Corti de' singoli Stati in quanto si accordano in un tipo comune che rappresenta il senno e la prudenza civile dei nostri padri.

Chiedendo al Senato l'approvazione del progetto ministeriale già votato dalla Camera Elettiva, credo mio debito significare che per l'esercizio del bilancio unico

operano già dal primo dell'anno gli uffici di riscontro sotto la giurisdizione quasi direi virtuale della Corte Italiana, la cui istituzione per siffatta ragione non potrebbe essere senza molta irregolarità, ritardata, nè potrebbero ulteriormente esser tenute più oltre in vita quattro Corti dei Conti, senza collisione fra le rispettive giurisdizioni.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non è mia intenzione entrare fin d'ora nella discussione circostanziata delle varie disposizioni delle quali si occupa la legge. Io voglio solamente rispondere ad alcune accuse d'inopportunità, ad alcuni appunti di meno che convenienza di meglio formulare ed emendare questa legge, che vennero poste in campo sia dall'onorevole Senatore Colla, come dal Ministro delle finanze.

Ed anzi tutto l'onorevole Senatore Colla credeva che non fosse opportuno procurare d'introdurre emendamenti in un progetto di una nuova istituzione; e per qual motivo di grazia? Perchè, egli diceva, ne abbiamo già una che funziona ottimamente in alcune delle province dello Stato.

Ma se, come or ora diceva l'onorevole signor Ministro, le istituzioni vigenti non son generali; e invece colla legge di cui si discute, vogliamo che diventino generali, domando io, quando sarà opportuno di discutere su ciò se non ora?

Invero queste osservazioni mi recarono alquanto meraviglia, e tanto più me la recarono quando intesi che mal sarebbe stato a proposito introdurre sostanziali variazioni nel sistema che funziona per le antiche province.

Ma, Dio buono! le innovazioni sostanziali sono forse maggiori nel progetto dell'Ufficio Centrale che non in quello del signor Ministro? A che si riduce questa gran discussione se i conti saranno piuttosto discussi da maestri ragionieri, o da impiegati, da segretari dipendenti dai singoli consiglieri? In ultima analisi a che si riduce, se non a poco più di una discussione di nomi di coloro che opereranno la formazione dei conti e il riscontro dei medesimi?

Ma invece l'applicazione di un pubblico Ministero alla Corte dei conti non è ella una grandissima, una estesissima innovazione? E questa innovazione non è ella fatta con delle forme così straordinarie nel progetto del Ministero come non hanno riscontro in nessuna legislazione del mondo?

Dal capo terzo della legge non è attribuito prima alla Corte, e poi dopo invece data al Pubblico Ministero una facoltà di amministrare, la quale in nessuna istituzione di Pubblico Ministero presso la Corte dei conti si trova appo nessun popolo del mondo?

E non è egli singolare di vedere che il Pubblico Ministero incaricato di invigilare la Corte nel disimpegno delle sue attribuzioni venga in sostanza a dover invigilare e sorvegliare se stesso, essendo quello che effettivamente amministra a termini del capo terzo?

Se dunque si vuole che ci stacchiamo poco da quello che abbiamo, sarà precisamente il progetto dell'ufficio centrale che dovremo adottare e non il progetto del signor Ministro, che immensamente più si stacca da quello che attualmente vige in una gran parte dello Stato.

Se non che l'onorevole signor Ministro partendo da dati precisamente opposti da quelli adottati dal Senatore Colla viene invece a sostenere il suo progetto in confronto di quello dell'ufficio centrale, adducendo fra molte ragioni di minor conto la necessità principalmente di far sì che la Corte dei conti provvista dell'istituzione del Pubblico Ministero non caschi in una specie di anomia.

Ma qui io metterò a confronto le osservazioni del signor Ministro con quelle dell'onorevole difensore dello stesso progetto, il Senatore Colla.

Il Senatore Colla diceva con fondamento, e con piena cognizione di causa che l'attuale Corte dei conti ottimamente funziona da noi, eppure il Pubblico Ministero non esiste; e molto meno potrebbe esistervi con quella filza di attribuzioni che trovansi nel progetto del Ministero.

Suggerisce il signor Ministro che in Francia questo costantemente si fece.

L'istituzione del pubblico Ministero è un'istituzione veramente francese e che si collega alla necessità di attribuire una forza, dirò, così personale alla legge che veniva rappresentata dal Pubblico Ministero presso tutti gli antichi parlamenti di quel Regno.

Quanto i parlamenti francesi tendessero ad arrogarsi funzioni tutt'affatto estranee alle varie attribuzioni loro, quanti torbidi causassero in quel Regno, non vi è niuno che ignori; per conseguenza anche quando la rivoluzione francese rovesciò tutte, per così dire, le precedenti istituzioni, si conobbe l'opportunità che onde non si ritornasse agli antichi abusi nati nei Parlamenti di Francia sempre vi fosse presente ad ogni Corte giudicante, per così dire, un rammentatore della legge per far sì che non trasmodassero, non creassero imbarazzi al Governo, e non ricadessero negli abusi, non minacciassero persino la conservazione dell'integrità dello Stato, come gli antichi parlamenti avevano fatto.

Ma se da questa speciale benevolenza per il Pubblico Ministero in Francia, noi passiamo ad altri paesi, noi troviamo almeno in quattro quinti d'Europa stabiliti i Tribunali senza l'istituzione del Pubblico Ministero; onde è che non saprei come la necessità di questa istituzione fra noi qui, e, in una gran parte dello Stato che non ha mai avuto occasione di convincersene, la fosse sorta ad un tratto e così potente da persuaderci ad organizzare il Pubblico Ministero, non solo colle attribuzioni delle leggi francesi, ma con attribuzioni assai più estese, e che impingono nelle varie amministrazioni dello Stato, Ufficio, che diventerebbe a tale riguardo irresponsabile davanti al Parlamento, perchè esercitato da un corpo giudicante e da persone inamovibili dalle funzioni loro. La questione del Pubblico Ministero, o, per meglio dire, di alcuna

attribuzioni amministrative date alla Corte dei conti venne agitata anche nel Belgio, ma molto a proposito, si nota nella *Pasinomie*, che venne scartata completamente con una semplice osservazione di cui il più presto buon senso fa conoscere la giustizia.

L'osservazione si ridusse a queste poche parole: « La *Chambre des comptes* est un tribunal et ne peut être par conséquent une administration ». Ecco o Signori, come venne sciolta al proposito la questione della Camera dei conti, in un paese in cui vigeva come nel nostro il sistema rappresentativo.

L'inconveniente del resto dell'organizzazione originaria della Corte dei conti francese non è sfuggito in Francia, e, nota il Cormenin, come nonostante la presenza del Pubblico Ministero, quel corpo avesse avuto bisogno di essere riformato e messo in armonia colle nuove leggi costituzionali, e coll'istituzione del Parlamento nazionale, poichè, è opportuno a sapersi, o Signori, che la Camera dei conti in Francia è ancora retta dalla legge organica dell'impero del 1807.

Anzi un referendario della stessa Camera, citato dallo stesso Cormenin, stampò un'opera molto accreditata colla quale altamente chiedeva la riforma della Camera per metterla maggiormente in armonia con il regime parlamentare.

A fronte di questi fatti credo che poco opportunamente si voglia copiare un tipo organizzato completamente in vista di un sistema affatto differente da quello che oggi ci regge. Cre'lo invece che si debba molto più opportunamente seguire l'esempio che il Belgio ci fornisce, nel qual paese è vigente quel sistema di costituzione in forza della quale, e le entrate e le spese in definitiva assegnate non dal Governo, ma dal Parlamento sono verificate e controllate.

Io spero pertanto che le ragioni di inopportunità e di sconvenienza da emendare il progetto di legge del Ministero saranno completamente scartate, e dachè dobbiamo fare una legge organica che governi tutto lo Stato, questa legge sarà e dovrà essere anzitutto in armonia coi generali principii che regolano lo Stato e che sono vigenti in tutto il Regno.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore Vacca. Signori Senatori! Ho seguito con attenzione assidua questa grave discussione, e sono lieto veramente che le opinioni ingenerate nell'animo mio dell'esame comparativo del progetto ministeriale e del contro progetto dell'ufficio centrale abbian trovato appoggio e conforto nella parola autorevole e grave del Presidente della Corte dei conti di Torino, dell'onorevole Senatore Colla.

Io non istarò a ripetervi quegli argomenti che or ora egli presentava al Senato per dimostrare da un lato quali e quanti fossero i benefici da attendersi da codesto novello e rinnovato ordinamento dell'unica Corte dei conti pel Regno italiano, e quanti i pericoli, e i disguidi da temersi dalle radicali innovazioni insinuate dall'ufficio centrale per le quali si verrebbero a porre ostacoli ed

inciampi alla pronta attuazione di questo novello ordinamento.

Io non starò a dimostrare quanto sia provvida e sapiente l'idea di ordinare la Corte dei conti investita del controllo preventivo sulle spese e sulle entrate, idea, la quale recata in atto renderà veramente a parer mio efficace e sostanziale così la responsabilità ministeriale come l'alto sindacato del Parlamento. Io non vi dimostrerò quanto sia salutare e buona l'idea di ridurre in una tutte le svariate discipline e i molteplici sistemi di contabilità che dividevano le varie parti d'Italia. Dirò solo che se il sistema unificatore può trovare ragione di opportunità la trova in questa legge; ma appunto perchè noi riconosciamo e ne attendiamo notevoli progressi e benefici, sarebbe, come ben diceva l'onorevole Senatore Colla, una imprudenza forse deplorabile quella di apporvi ostacolo con un controprogetto che turba e sposta tutta l'economia primitiva di una legge, la quale ha di già riportato il suffragio della Camera elettiva.

Riserbandomi nella discussione dei singoli articoli le osservazioni che cadranno in taglio intorno ai vari emendamenti introdotti dall'ufficio centrale, per ora mi limiterò a seguire l'onorevole Senatore Colla rispetto alla questione dei ragionieri che si attiene alla composizione della Corte dei conti; imperocchè la questione della composizione di questo supremo magistrato è degna per certo di grandissima attenzione, perchè i migliori ordinamenti fallirebbero certamente alla prova quando non fossero raccomandati a buoni e forti congegni. Egli adunque vi dimostrava con quella sagacia e senno pratico che ha attinto dal lungo esercizio delle sue funzioni, come l'ufficio dei ragionieri fosse consigliato e giustificato da evidenti utilità, come sarebbe pericoloso di eliminarlo per introdurre un'innovazione, la quale nei suoi risultati riuscirebbe forse all'inerzia e all'atonia. Imperocchè nel contro progetto si è sostituito all'idea ministeriale l'idea di eliminare la combinazione dei ragionieri per trasferire questo ufficio nei consiglieri stessi, valendosi questi dell'opera degli ufficiali subalterni. Ma si domanda, sarà questa veramente un'innovazione opportuna ed efficace? Io mi associo interamente all'opinione dell'onorevole Senatore Colla e dico che mi pare assolutamente improvido ed inefficace, imperocchè è certo che i ragionieri costituiti in una posizione di responsabilità, troveranno stimolo maggiore per occuparsi dei lavori pazienti ed assidui attinenti allo esame dei conti. Ma se pel contrario voi ne affiderete il carico ai consiglieri, accadrà quello che può accadere in casi simili, cioè che quei consiglieri distratti da più gravi cure, impazienti e ripugnanti da quelle cure fastidiose della revisione dei molteplici conti gli affideranno alle persone di commessi o di impiegati; sicchè l'esattezza del lavoro ne scapiterà. E poichè l'onorevole Senatore Colla invocava a sostegno della sua opinione gli esempi e le tradizioni della Corte dei conti di Torino, siami lecito d'invocare anch'io gli esempi della Corte dei conti

di Napoli. La Corte dei conti di Napoli funzionando nella branca contabile, ebbe sempre a lodarsi, ed a giovare con ottimo successo dell'opera dei *razionali* che corrispondono ai nostri *ragionieri*, e mai si è dubitato colà che questa fosse opera supervacanea: ai consiglieri non rimaneva che riferirne collegialmente alla Corte, e così quella vasta mole di contabilità delle province napoletane procedeva spedita, ordinata e con ottimo successo.

A queste osservazioni io mi limito per ora, riserbandomi poscia di presentarne altre speciali intorno all'ufficio del Procuratore generale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Dopo le savie osservazioni dell'onorevole Senatore Farina riesce assai più facile il compito del Relatore dell'ufficio centrale.

Prima di tutto, non posso dispensarmi dall'osservare, che il sistema contro il quale si è levata una voce così eloquente com'è quella dell'onorevole mio amico il Senatore Colla, è un sistema che funziona nel Belgio dal 1830. La Camera dei conti del Belgio del 1830 fu confermata tal quale, dopo molti anni d'esperimento, nel 1846.

Là sei consiglieri sono i soli, che si occupano di riferire i conti al magistrato: questi sei consiglieri bastano a tutto, aiutati come sono dagli uffici, saviamente e con grande raziocinio ordinati per il servizio interno della Corte.

Si dice, che non si può paragonare il piccolo Regno del Belgio al grande Regno italiano: ma questa è questione di numero d'impiegati e non d'altro. D'altronde il numero dei consiglieri che era di sei è portato a quindici: se non basteranno quindici, si porterà a venti. Ma qual è la necessità che vi siano due ordini d'impiegati in uno stesso magistrato incaricato del riscontro preventivo e consuntivo? Un ordine d'alti funzionarii, meglio retribuiti, e di maggior grado per il preventivo, ed un ordine d'altri funzionarii meno retribuiti e di minor grado pel consuntivo?

L'ufficio centrale per quanto abbia esaminato ciò, non ha saputo rendersi ragione di questo fatto.

L'onorevole Senatore Colla fa dipendere le necessità dei *ragionieri* dalla necessità di tenere separati i due riscontri, il preventivo ed il consuntivo.

Io veramente questa necessità la vedo nel servizio interno nel quale naturalmente l'ordine richiede, che vi sia una retta distribuzione di lavoro; ma non la trovo nella legge del 1859, con cui si è riunito il controllo preventivo al consuntivo, locchè è stato considerato come un grande progresso, perchè l'uno dà la mano all'altro; non la trovo nella legge, nella quale si parla di *ragionieri*, senza che vi sia pur una parola che assegni ai *ragionieri* il controllo consuntivo.

L'articolo 3 dice: « I mastri ragionieri istruiscono gli affari che a loro sono commessi dal Presidente o Vice-Presidente, e ne fanno relazione alla Corte, od alla

sezione: ciascuno di essi non ha voce deliberativa che per l'affare di cui è relatore. »

Se i ragionieri hanno continuato nell'ufficio che avevano anticamente i mastri uditori, ciò fu in seguito al regolamento il quale divise la Corte in tre sezioni, e per cui fu affidata alla seconda sezione la verifica definitiva dei conti, la discussione dei medesimi anche in loro contraddittorio, la compilazione degli atti di liberazione da sottomettersi alla Corte.

Ma lo ripeto ancora, nella legge del 1859 della quale fu meritamente molto caso l'onorevole Senatore Colla, che vi ha avuto gran parte, non si vede che sia stata stabilita questa rigorosa distinzione; anzi nessuna distinzione fu posta fra l'esame preventivo dei conti e l'esame definitivo.

Il signor Ministro per la finanza deduceva la conseguenza di conservare i ragionieri anche dall'esempio delle altre Corti dei conti.

Quest'esempio non serve per le Corti dei conti a cui egli allude, quelle cioè di Firenze e di Napoli costituite sopra basi affatto diverse.

La Corte dei conti di Firenze, non ha, credo, il controllo preventivo: essa è formata si può dire dal Procuratore generale, il quale ha sotto di sé la segreteria della Corte, l'ufficio dei revisori, l'ufficio dei sindacatori e l'ufficio dei ragionieri: ivi si preparano le relazioni e non si va innanzi alla Corte, fuorchè quando tutto il lavoro è compiuto sotto la direzione del Procuratore generale.

La Corte dei conti di Napoli poi è insieme Tribunale supremo del contenzioso amministrativo; là ci sono i consiglieri i quali si occupano esclusivamente del contenzioso amministrativo, e i quali nella loro sezione pur si occupano cumulativamente coi razionali, come li chiamano, per i giudizi dei conti.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**. Vede dunque il Senato che questi due esempi non calzano; d'altronde si è ragionato degli oppositori alle modificazioni proposte dallo ufficio centrale, come se si trattasse di abolire i ragionieri: ripeterò quello che è già stato osservato dallo onorevole Senatore Farina: non si tratta di abolirli, si tratta di mutarne il nome e di chiamarli direttori, capi di divisione, perchè preparino il lavoro; si tratta cioè di fare che non vi siano tante responsabilità una allato all'altra, ma che tutte facciano capo a quella dei consiglieri.

Non voglio credere che la scelta dei consiglieri cada su di uomini già tanto avanzati in età che non possano occuparsi attivamente degli affari. E qui noterò all'onorevole signor Ministro delle finanze, che mai e poi mai l'ufficio centrale ha avuto la menoma idea di far censure al Ministero; ben lontano da ciò, ha indicato la somma convenienza che vi era che funzioni così delicate, e così importanti, di tanta indipendenza, funzioni censorie destinate ad assicurare il buon andamento, la buona applicazione del pubblico denaro,

fossero esercitate da uomini che riuniscano la capacità, la probità ed anche il vigore necessario per ben disimpegnarle; ha creduto solamente di andare innanzi a ciò che il Ministero farebbe; e qui si deve rammentare che l'ufficio centrale non ha mancato di rendere omaggio allo spirito liberale del Ministero nel formare questa legge, ed ai concetti che assicurano la totale indipendenza di coloro che sono chiamati ad esercitarne gli uffici.

Si è parlato dal Senatore Cella molto della questione dell'opportunità; si è detto: le modificazioni proposte dall'ufficio centrale potrebbero forse avere qualche risultato fra qualche anno, ma per ora non sarebbe opportuna una legge, non sarebbe provvido di accettare le proposte modificazioni. Ma abbiamo una legge del 1859; se si trova che quella legge sia perfetta e che possa applicarsi a tutta Italia, perchè non si applica? Ma se si propone una legge nuova, è segno che l'antica non basta e che si vuole una legge organica.

Ora l'applicazione di leggi organiche nuove richiede qualche tempo per ben avviarle. Ci saranno da principio alcuni inconvenienti, ma si dovrà rifiutare per ciò quello che l'ufficio conscienziosamente, in seguito anche a osservazioni fatte in vari uffizi del Senato, ha creduto di dovere proporre? Si dovrà, dico, rifiutare per timore di qualche inconveniente che da principio sorgesse nell'abbandonare fino a un certo punto la via che si era tenuta fin qui per prenderne una nuova, che tutta consiste poi nel fare che ci sia una sola categoria di funzionari che abbiano l'intera e assoluta responsabilità di tutti i lavori? Io non lo credo.

Resta a parlare della soppressione dell'ufficio del Procuratore generale, contro la quale il signor Ministro ha fatto molte osservazioni, ripetute dall'onorevole Senatore Vacca. Non abbiamo per questo che a citare un fatto, ed è che nella legge del 1859 è stabilito che uno o due maestri ragionieri siano incaricati di far le veci del Pubblico ministero. Questa legge funziona da due anni; e in questi due anni non è accaduto mai il caso che avessero a fare conclusioni.

Come poteva adunque l'ufficio centrale avere il coraggio di sostenere la creazione di un Procuratore generale, e di un sostituto presso un Corpo che rarissime volte ha bisogno dell'opera del Ministero pubblico? Io veramente non saprei come giustificarla.

Si dice: il Procuratore generale è nella Corte dei conti di Firenze e in quella di Napoli. In quanto alla Corte dei conti di Firenze, ho già accennato che il Procuratore generale era tutto e la Corte poca cosa.

La Corte di Firenze era composta di tre impiegati, cioè il Presidente, il Procuratore generale e il Cancelliere. Gli altri erano o consiglieri di Stato o consiglieri di Corte di appello, i quali venivano chiamati secondo i bisogni a sedere e giudicare quando la Corte si radunava per quei casi che erano previsti dalla legge del 1829.

Il Procuratore generale era l'anima della Corte dei conti, imperciocchè egli era capo della segreteria, era

capo dell'ufficio dei ragionieri, capo dell'ufficio dei revisori e dei sindacatori, insomma tutto si faceva per mezzo suo, e tutte le corrispondenze della Corte passavano per le sue mani: sicchè, se si toglieva il Procuratore generale, quella Corte non so che cosa sarebbe rimasta. Non sarebbe più rimasto che il Presidente e il Cancelliere.

A Napoli poi, ho già notato che ci erano tre sezioni, una delle quali era pel contenzioso amministrativo, e in conseguenza ci era già una ragione molto più forte di avere un Pubblico Ministero. E ci erano poi due altre sezioni, le quali erano incaricate della revisione dei conti e nelle quali due consiglieri sedevano con due o tre razionali.

Ma c'è un articolo nella legge del regno di Napoli, il quale dice che tutte le corrispondenze della Corte col Ministero saranno fatte dal Procuratore generale.

È evidente che se il Procuratore generale, era, con poco lolevole esempio secondo me, l'origine unica ed assoluta della Corte, la quale non poteva comunicare per mezzo del suo Presidente direttamente coi Ministri, ma unicamente per mezzo del Procuratore generale, era evidente, dico, che il Procuratore generale era persona indispensabilissima.

Dacchè ho la parola noterò ancora alla sfuggita che nella legge del regno di Napoli v'era un articolo curioso, cioè l'articolo 21 della legge del 1817, il quale diceva che: « per il giudizio sui conti del danaro dello Stato, dei banchi e dell'amministrazione del debito pubblico e della cassa d'ammortizzazione, le decisioni della Corte dei conti non sarebbero eseguite senza la nostra approvazione (cioè del Re). »

Si vede adunque a che si riduceva la Corte dei conti di Napoli.

Io non credo di soggiungere altre parole per non abusare della pazienza del Senato, tanto più che ci sarà nella discussione degli articoli nuova occasione di discutere più ampiamente questa materia.

Senatore **Vacca**. Io desideravo di presentare al Senato un semplice schiarimento per rispondere ad una osservazione testè fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Mi è parso ch'egli partisse dal supposto che la nostra Corte dei conti napoletana raccogliesse in una le funzioni contabili, ed il contenzioso amministrativo, sicchè i consiglieri addetti così alle funzioni del contenzioso amministrativo come all'esame dei conti, se ne sbrigassero sui ragionieri.

Ma io osserverò che la nostra Corte dei conti napoletana è partita in due sezioni...

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Anzi in tre sezioni.

Senatore **Vacca**... In tre sezioni, lo so bene: ma io parlo della Camera contabile la quale non ha nulla di comune colla Camera del contenzioso amministrativo, per guisa che i consiglieri della Camera contabile esercitano le loro incombenze nella sola parte dell'esame dei conti.

Rispetto poi all'istituzione del Procuratore generale, mi riservo di parlare quando verranno in discussione gli articoli.

Presidente. La parola è al Senatore Colla.

Senatore Colla. Io ho chiesto la parola per rispondere a due appunti; l'uno fattomi dal Senatore Farina e l'altro dal Senatore Cibrario.

Il Senatore Farina mi ha combattuto sopra una creduta mia asserzione, sopra un'opinione mia, che sarebbe di non doversi fare variazione al progetto ministeriale.

Io non ho mai avanzato questa proposta; io so benissimo che il Senato deve esaminare anche i progetti già stati discussi altrove, e che può liberamente farvi tutti quegli emendamenti che crede opportuni.

Io ho detto solamente che mi pareva desiderabile nelle attuali contingenze del nostro paese, nel sommo bisogno di non mettere incagli agli affari, che gli emendamenti, che s'intende di proporre al progetto ministeriale, si scostassero il meno possibile da ciò che fu stabilito nella legge del 1859, la quale racchiude disposizioni anche contrarie all'attuale progetto ministeriale compresa quella principale dell'istituzione di un Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Riguardi ben dovuti, e che il Senato comprenderà facilmente, mi trattengono dal prendere parte a questa discussione, e mi tratterranno dal dare il mio voto su di questa proposta.

Solo desidero che, se il Senato crede di poter ammettere l'istituzione d'un Procuratore generale, questa lo sia in modo che il Procuratore generale, non abbia ad essere un ufficio di sindacatore ministeriale, imposto ad un magistrato indipendente, e tanto meno poi comparisca come un sorvegliatore con occhi censorii, come parmi siasi detto nella relazione, il quale svegli, scuta dal sonno il Magistrato, che per suo dovere invigila su tutti gli affari, e vi invigila sicuramente con tutto l'impegno, essendo egli responsabile di tutto il male che lascierebbe fare.

Dunque io non credo d'aver dato ragione al Senatore Farina di ascrivermi l'idea che non debbansi fare osservazioni ed emendamenti al progetto ministeriale: io lo ripeto, desidero solo e vivamente che se ne facciano pochi, e che questi siano facilmente ammissibili, perchè la legge possa avere il suo corso il più presto possibile il che è assolutamente indispensabile.

Il mio amico Senatore Cibrario mi ha fatto osservare, che io sostenei l'istituzione dei Maestri ragionieri, e la separazione dei due controlli, come quella che è portata dalla legge del 1859, mentre essa non fa parola di tale separazione.

Io prego il Senatore Cibrario di riflettere che la legge del 1859 assegnò alla Corte dei Conti due classi, due specie diverse di impiegati, l'una, come quelli delle amministrazioni centrali, e l'altra dei Maestri Ragionieri, conformemente a quelli che erano incaricati della revisione dei conti presso la Camera dei Conti.

Ma a che pro far questa divisione?

Tant' valeva dire solamente impiegati corrispondenti a quelli delle amministrazioni centrali.

Se ha parlato anche dei Maestri ragionieri, essa lo ha fatto certamente con intenzione, e di questo, son certo e posso assicurarne il Senato, essa ha inteso che questi Maestri ragionieri facessero il servizio, adempissero le incumbenze di cui erano incaricati i mastri auditori presso la Camera dei conti.

Dunque, benchè non sia precisamente scritta nella legge questa separazione, i mezzi che il Legislatore ha dato alla Corte dei conti, abbastanza dimostrano come si è creduto necessario di conservarla, ed io non posso a meno di non propugnarla con tutto l'animo.

Senatore Cibrario, Relatore. Ho chiesto la parola unicamente per aggiungere una breve osservazione a cui mi ha dato occasione sin dal primo suo discorso l'onorevole mio amico il Senatore Colla.

Egli ha parlato dei meriti dei Consiglieri e dei Maestri ragionieri, e del modo con cui funziona la Corte dei Conti.

Io recolo amplissima testimonianza che circa a questo fatto non vi ha il menomo dubbio, ed è evidente che con un sì egregio Presidente quale si è il Senatore Colla, e con sì distinti membri di cui essa Corte si compone, il servizio non poteva a meno di riescire per tutti i versi sommamente lodevole.

Presidente. Se non si domanda più la parola, io interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Intervenedo in questa discussione generale, io non entrerò nelle particolari osservazioni che furono fatte in ordine al progetto di legge, che è ora sottoposto all'esame del Senato. Duolmi anzi assai di avere notato che alcune questioni furono trattate sotto aspetto personale; che altre vennero considerate come appunti di censure e di disapprovazione.

Alieno da sentimenti o di censure o di disapprovazione, non avendo io saputo scorgere nelle carte che ci sono sottoposte il menomo indizio di tali sentimenti, prendo essenzialmente la parola per accennare che secondo me queste osservazioni nascono dalla lettera, dalle disposizioni contenute nella legge, e dallo spirito a cui è informata, il quale spirito, credo, non esser stato confacente nè ai bisogni dell'amministrazione, nè ai tempi che corrono, nè al sistema di governo sotto cui viviamo.

Non vi può essere nè vi fu mai stata associazione di popoli retti con una forma qualunque di governo i quali non abbiano dovuto avere progressivamente leggi ora buone, poi migliori e poi più perfette, sia di amministrazione, sia di economia pubblica interna. La storia dà ragione di tutte queste cose senza che sia necessario citare fatti speciali. E più di tutto non può sussistere associazione di popolo retta a Stato più o meno ampio, la quale non abbia bisogno dell'elemento principale di azione che sono le finanze, cioè il danaro che si ricava dalle pubbliche imposte.

Tralascio di parlare delle leggi politiche, le quali verranno dopo nella loro applicazione al sistema di cui ora intendo ragionare.

Così se ricorriamo ai primi tempi, alle prime forme di Governo di tutte le nazioni, noi troveremo leggi organiche amministrative, leggi finanziarie, troviamo naturalmente i tributi e il controllo del denaro che si paga dal pubblico per sovvenire alle spese della società che è costituita dal Governo. In questa materia esaminando il progresso storico dobbiamo riconoscere alcuni punti essenziali i quali ci guideranno nell'esame della legge che discutiamo e dello spirito di essa.

Il primo diritto, la prima ragione della legge costitutiva della società fu in tempi ancor barbari la istituzione feudale. Ora ricorriamo ai documenti di quella istituzione e noi troveremo nel centro delle corti, nel centro delle sovranità i consigli per esaminare le leggi che portano i tributi, consigli per esaminare l'impiego del danaro ricavato, ossia le spese dello Stato, e controlli e Corti dei conti per verificare, accertare e pronunziare la liberazione dei contabili.

Questa cosa era di tanto peso che i corpi istituiti per regolare i conti, per controllarli, sedevano nell'aula del principe, accanto al principe medesimo, ed erano le prime cariche dello Stato.

Successivamente si mutarono le cose. Agli ordini feudali succedettero altri ordini, e l'ordine monarchico speciale in alcuni luoghi; però la feudalità ebbe un altro sviluppo e fu madre della libertà. Così avvenne nella Gran Bretagna. Nella costituzione degli imperi e dei regni che si reggevano coll'autorità assoluta dei sovrani, videro i principi che la loro autorità può più o meno utilmente esercitarsi nelle cose politiche, ma che nelle materiali, nelle finanziarie, in quelle che costituiscono il nerbo, la vita, il sangue che circola nel Governo, vi era necessità del concorso di uomini probi, di uomini capaci, i quali potessero tenere in freno l'autorità di coloro che volevano arbitrariamente spendere il pubblico danaro, o farne usi ai quali non erano regolarmente destinati.

Sorsero le Camere dei conti; quindi sorsero magistrati i quali avevano il mandato di esaminare le spese. E qui non occorre dire che il relatore del vostro Ufficio Centrale il quale è dottissimo ed espertissimo in questa materia, avrebbe potuto dirvi di aver esaminato profondamente esso medesimo i conti dei castellani e ricevitori del denaro pubblico delle antiche province ed in ispecie della Savoia e di avervi trovato le basi dell'istituzione, il modo regolare per provvedere ai bisogni dello Stato, insomma tutte le ragioni, tutti i documenti che potevano guidare ad una buona amministrazione ed alla regolarità del Governo di que' tempi.

Negli Stati monarchici però intervennero modificazioni. In Francia, cui noi siamo soliti di attingere troppi provvedimenti senza sempre badare se uguali siano le condizioni nostre con quel paese, in Francia,

la Corte dei conti, ed altra Corte che chiamavasi *Cour des aides* formavano parte del Parlamento di Parigi per provvedere all'interinazione delle leggi relative alle finanze dello Stato ed a quelle indirizzate a mantener l'ordine nell'amministrazione del denaro pubblico, giovando così a metter freno, e correggere gli abusi facili a trascorrere in questa parte del Governo del Regno.

Il Governo monarchico in Francia colle Corti parlamentari raccoglieva in sé tutti questi elementi; e se esso non ha che fare coi governi costituzionali moderni, non è però men vero che abbia avuto la istessa origine quanto alle guarentigie da darsi alla nazione contro gli abusi di ogni specie che nei governi assoluti sono facili ad ingenerarsi, crescere e moltiplicarsi.

Ora vi ha un paese nel quale queste mutazioni di sistemi non accaddero così facilmente e così radicalmente, ma si succedettero con una certa quale regolarità in mezzo alle frequenti rivoluzioni che lo turbarono, e questo paese è l'Inghilterra.

In Inghilterra, prima che passo a passo e gradatamente si giungesse ad ottenere l'attuazione di una costituzione nella quale tutte le libertà fossero guarentite, tutti i diritti nazionali riconosciuti, e regolati col libero consenso dei popoli tutti i pesi che sopra di loro dovevano cadere per sopperire ai bisogni dello Stato, le leggi riguardanti alla riscossione del danaro pubblico ed al suo impiego nelle spese regolarmente determinate, furono le prime stabilite dai conquistatori Normanni e continuate in vigore con mirabile sistema di guarentigia e di controllo fino in questi ultimi anni, in cui vi si recarono le modificazioni che suggerì la necessità di rendere più semplice e più spedita la distribuzione del danaro riscosso dai contribuenti per le pubbliche spese.

Non è perciò in Francia, o Signori, né è in altri paesi retti con apparenza, se si vuole, di libera costituzione politica, ma sostanzialmente con regime assoluto che convien ricorrere, bensì piuttosto in Inghilterra dove da tempo antichissimo esistono veri sistemi di controllo sia nel Parlamento sia negli ordini dei pubblici uffizi istituiti a questo fine.

Noi abbiamo seguito, e non da questo momento soltanto, ma da molti anni, le riforme che il Governo francese ha dovuto subire dopo la sua grande rivoluzione, alla quale successe prima l'impero e quindi il governo costituzionale.

Ma il Governo costituzionale francese non si curò troppo di portare la sua attenzione sopra la legge che costituiva la Camera dei conti, e lasciò con qualche modificazione, che questa Camera esercitasse il suo ufficio colle stesse basi, colle stesse leggi ed ordinamenti con cui lo si esercitava sotto l'impero. E perchè il governo costituzionale francese non si occupò di recare maggiori cambiamenti alla istituzione della Corte dei conti? Egli è perchè gli ordini amministrativi dell'impero eransi stabiliti con tale semplicità e vigore di azione e tanta regolarità di procedere che non si scall

così facilmente il bisogno di ricorrere a maggiori provvedimenti di cautele e di guarentigie per assicurare maggiormente il legale impiego del pubblico danaro.

Io dico adunque che l'esempio della Corte dei conti di Parigi, può essere esempio utile e valido a determinare la regolarità materiale dei conti delle entrate e delle spese dello Stato; ma non basta a supplire al difetto di que'le guarentigie morali che gli ordini costituzionali richiedono per il controllo del pubblico danaro.

In Inghilterra la carica del controllore generale è della più alta importanza: esso è inamovibile, nè dipende da alcuno. In fatto egli controlla (mi si permetta l'espressione che è dappertutto accolta e che corrisponde al senso che il pubblico le accorda e che esprime meglio di ogni altra quelle condizioni che noi ora trattiamo), controlla, dico, sotto l'aspetto anche costituzionale le spese dei ministeri e domanda la regolarità di quelle che non fossero regolarmente fatte. Presso il controllo generale vi ha l'ufficio degli auditori, antichissimo quanto la costituzione del Governo inglese le cui formole sono ancora mezzo latine e mezzo galliche.

Quanto all'istituzione di un Ministero pubblico imitato da quello stabilito presso la Corte dei conti di Parigi, osservo che non essendo pari le condizioni delle due Corti, non vi può essere parità di ragione per un simile stabilimento.

Anche presso noi nelle antiche province del Regno esisteva una Camera dei conti, ed a codesto Magistrato giudiziario era addetto l'ufficio del Procuratore generale il quale sosteneva le parti di quell'ufficio che ora s'intitola col nome di Ministero Pubblico.

L'antica Camera dei conti aveva una giurisdizione speciale, civile o penale, ed era sua attribuzione speciale il pronunciare giudizi e sentenze nelle questioni di sua competenza; era perciò ragionevole che il Procuratore generale vi sostenesse le parti del Pubblico Ministero, tanto nelle cause civili quanto nei procedimenti criminali nello interesse dell'eseguimento della legge.

Oltre a ciò il Procuratore generale del Re era l'avvocato del regio patrimonio ed avanti alla Camera ne patrocinava le cause; cosicchè l'ufficio suo abbracciava molte attribuzioni diverse e bene spesso disparate, colle quali più nulla avrebbero di comune le attribuzioni che il nuovo progetto di legge viene ora ad assegnare all'ufficio del nuovo Procuratore generale presso la Corte dei conti.

L'indipendenza poi della Camera dei conti, sebene il principio d'inamovibilità non fosse conservato da leggi positive, si considerava praticamente stabilito ed intero.

Ciò non pertanto avvenne, che nel principio del secolo scorso il Magistrato della Camera dei conti fu dal Re interamente suppresso; ma poco dopo ristabilito nel suo ufficio, ritrasse dal fatto passato maggiore forza e vigore nella continuazione del compimento de'suoi

doveri, e fino a questi ultimi nostri tempi si gloriò di portare ai piedi del trono le rimostranze, che credeva utili e necessarie a guarentigia delle leggi dello Stato, dei regolamenti economici affidati alla di lei vigilanza.

Così nel 1830, quando per la morte del Re Carlo Felice, sali al trono il Re Carlo Alberto, d'onoranda memoria, la Camera dei conti, d'accordo coll'ufficio del Procuratore generale, stimò essere conveniente di riepiologare in una sola rappresentanza tutte le ragioni che ella aveva di lagnarsi dell'inesecuzione delle leggi economiche le quali malgrado le sue rimostranze non erano ben osservate, e questa portava a piedi del trono domandandone la stretta osservanza e la correzione dei seguiti abusi, vale a dire ciò che nella lingua parlamentare francese si chiamava *le redressement des griefs*.

Non è adunque da stupire se l'ufficio centrale, il quale non può scostarsi dallo spirito di quell'istituzione, che abbraccia tutto ciò che di nuovo si presenta, e di più perfetto, non ha potuto dimenticare l'origine di ciò che esiste, e si permise raccomandare, se non erro, la buona scelta degli ufficiali, che dovrebbero far parte della Corte dei conti. Ciò però non già per muovere una censura, non già per diffidenza verso il Ministero da cui queste nomine hanno da dipendere per l'avvenire, ma, perchè la nomina dei controllori dei denari dello Stato, di controllori essenzialmente d'amministrazione finanziaria, non può ragionevolmente venire dal Ministero delle finanze, senza dar origine, non dirò a quei sospetti, ma a quelle osservazioni che all'onorevole Senatore Colla parvero troppo leggiere, e forse troppo avanzate, che cioè il Ministero pubblico presso la Corte dei conti fosse ivi collocato per servire di mano forte al Ministero, per influire sulle determinazioni della Corte medesima, insomma per esercitare un'azione, che sicuramente non può essergli attribuita dalla legge medesima.

Ho voluto dire queste cose, o Signori, non già che io creda che l'ufficio centrale abbia bisogno di giustificazione ma perchè volendo il caso che il medesimo trovisi composto interamente d'antichi miei onorevoli colleghi nella carriera camerale, ho creduto di potermi ad essi associare e dare le ragioni di osservazioni che dovevano nascere naturalmente dalla qualità delle questioni che venivano in discussione.

Del resto, se io male mi appongo, nello esprimere la mia opinione sopra questo incidente, gli onorevoli miei colleghi lo ascriveranno al mio buon volere, alle rette intenzioni ed al desiderio di giusta conciliazione.

Ma torniamo alla costituzione nuova della Corte dei conti che si propone.

Io dico costituzione nuova, perchè veramente mi è ignoto altro esempio di una Corte di conti la quale abbia la doppia attribuzione del controllo preventivo delle spese pubbliche e dell'esame definitivo delle medesime.

Non voglio entrare ora in questi particolari, perchè la discussione mi porterebbe molto lontano ed avrebbe bisogno di lunghi schiarimenti, tanto più che questa disposizione di legge relativa al controllo preventivo ed all'esame definitivo dei conti già trovati aver radice in una legge del 1841 o 1842, nella quale già era stato dato al controllore generale delle finanze la facoltà di presiedere la classe degli uditori nella Camera dei conti.

Io trovo molto appropriata l'organizzazione che si propone di una Corte dei conti divisa in due parti. Ma se volessi scendere ai particolari di quest'organizzazione, avrei molte osservazioni da fare al Senato, le quali troveranno luogo nell'ulterior discussione, se pure sarà il caso di riprendere la parola. Intanto ho voluto con queste osservazioni generali, desunte dallo spirito della legge proposta, comparata allo spirito delle istituzioni antiche sopra questa materia, che si possono dire universali, dimostrare quale differenza passi tra le uno e le altre, e come ciò che era appropriato agli antichi ordini di Governo sotto i diversi regimi delle passate monarchie, debba subire essenziali modificazioni dopo l'introduzione del sistema costituzionale nelle materie riguardanti alla riscossione del pubblico danaro ed al suo legale impiego nelle spese dello Stato ed a pubblico beneficio; le quali materie costituiscono una delle maggiori questioni regolate dalle odierne leggi costituzionali.

A fronte di queste considerazioni, non è più il caso di parlare né dei sistemi di contabilità seguiti in paesi regolati con altra forma di Governo né di quelli che erano prima adottati nelle diverse province d'Italia; epperò gli argomenti tratti dall'esempio delle Corti dei conti stabilite in Firenze e in Napoli cadono da per se stessi, giacchè quelle sono istituzioni stabilite in altre condizioni, con uno spirito e secondo principii che non hanno nulla di comune con quelli con cui debbe per l'avvenire governarsi il Regno costituzionale d'Italia.

Spero che da quanto venni esponendo debba nascere maggior fiducia in coloro i quali, colle osservazioni fatte o dall'ufficio centrale, o dagli oratori che parlarono in questa discussione generale, avessero potuto menomamente supporre che si volesse toccare alle persone, od ai principii che dirigono il Ministero, essendo da tutti riconosciuto come larghi e liberali in amministrazione siano i principii professati dall'onorevolissimo Ministro di Finanza e quanto vivo e sincero sia in lui il desiderio dell'ordine nella parte che gli è più specialmente affidata.

Restami a parlare della allegata ragione di necessità di recare il men che sia possibile cangiamenti e modificazioni nella proposta legge per causa dell'urgenza di vedere adottato un provvedimento il quale giovi a far cessare la confusione nascente dai diversi e molteplici sistemi in questa materia ancora seguiti nelle varie province dello Stato, cosicchè debbano gli emendamenti

proposti dall'ufficio centrale essere lasciati in disparte, pel timore che possano ritardarne o complicarne l'esecuzione. Ma il Senato avvezzo da tanto tempo a sentirsi ripetere la medesima osservazione non può all'occasione di una legge così grave o di tanta importanza rinunciare al dovere ch'egli ha d'introdurre nel progetto ministeriale quei miglioramenti di cui è evidentemente suscettivo ed i quali riguardano sostanzialmente ai veri principii ed all'essenza del Governo costituzionale.

Io lascio pertanto che l'ufficio centrale sostenga il sistema di discussione cui si crede vincolato. Io penso che se si vuole finalmente togliere la confusione inerente a tanti sistemi disparati, ed ottenere l'ordine tanto necessario in questa materia, convenga discutere i principii, approfondirli, introdurli nel progetto onde farne un tutto completo ed ordinato.

Ponendo fine per ora alle mie osservazioni in questo punto, mi riservo di farne altre se occorrerà il caso; ma giudico importantissimo che il Ministero si metta d'accordo coll'ufficio centrale perchè trattandosi di una legge di tanta gravità, è necessario che si proceda con norme definitive, chiare, informate allo spirito delle nostre istituzioni e tali da torre alla legge ogni carattere provvisorio, che le resterebbe impresso, ove essa non concordasse coi principii costituzionali i quali ne debbono essere la base ed il fondamento.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuole che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Si passerà agli articoli.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Prego i signori Senatori di non volersi muovere per un momento.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. In quanto all'articolo 1 non credo presentare difficoltà, essendo l'ufficio centrale d'accordo col Ministero; ma siccome tutta la questione più importante cade sull'articolo 2, a me pare che sarebbe meglio rimandarlo a domani, perchè sicuramente vi saranno ancora altre discussioni forse più lunghe di quelle che hanno avuto luogo oggi, perchè, ripeto, tutto il nerbo degli argomenti degli oppositori si fonda sopra le variazioni introdotte dall'ufficio centrale a questo articolo.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario, si rimanda a domani il seguito della discussione; i signori Senatori poi sono pregati di voler usare qualche sollecitudine, perchè il Senato possa veramente entrare nell'aula alle ore due precise ed utilizzare così un tempo prezioso per il corso dei nostri lavori.

L'adunanza è sciolta (ore 5).